

*Co.Re.Com. Cal/BA*

DELIBERAZIONE N. 197

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - G. SACCA' I. rappresentante della xxx c/  
TELECOM ITALIA utenza n. 0965/xxxx

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 17/07/2014 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 18 marzo 2014, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 12617, con cui il rappresentante legale della società in oggetto, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom Italia; ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 28 marzo 2014 (prot. n. 14628), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

La parte istante, intestataria di un contratto di telefonia fissa di tipo business con Telecom Italia, ha lamentato l'interruzione della propria linea telefonica di cui era titolare da oltre un ventennio. In particolare, dall'istanza introduttiva del procedimento e dalla documentazione disponibile in atti, è emerso che:

- la società istante, ha subito l'interruzione della linea, a fronte di una presunta morosità sull'utenza che serviva per i collegamenti ad internet;
- successivamente alla sospensione per morosità, ha pagato alcune fatture per avere ripristinato il servizio;
- tale situazione si è protratta per oltre un anno;
- ha presentato numerosi reclami al gestore, senza ottenere mai alcuna risposta;

- tale disservizio ha causato numerosi danni e disagi alla società ricorrente, nonché esborsi economici. Ha dichiarato di aver sostenuto delle spese per l'inserimento del nominativo nell'elenco delle "pagine Gialle".

Per i suesposti motivi, ha esperito davanti a questo Co.Re.Com., tentativo di conciliazione che si è concluso con un verbale di mancato accordo tra le parti. Sulla scorta di tali premesse, ha richiesto con l'anzidetta di definizione della controversia che gli vengano riconosciuti:

- "indennizzi per perdita della numerazione.....indennizzi per mancata risposta ai reclami.....rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle fatture a "pagine gialle".....rimborso spese".

Il 28 marzo 2014, l'Ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento e i termini entro cui presentare memorie, documenti ed eventuali controdeduzioni.

Telecom, ha inoltrato la sua memoria difensiva (corredata dalla copia della sentenza intervenuta tra le odierne parti, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, il 27 agosto 2012), ed ha eccepito in primis l'inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia, in quanto tra le parti e per il medesimo oggetto, è già stata emessa la predetta sentenza.

Ha inoltre precisato che:

- 1) L'istanza descrive fatti che riguardano l'anno 2004, dimostrando un non interesse alla risoluzione del problema;
- 2) le linee guida in materia di risoluzioni delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettroniche, al punto 5.3, "Riconoscimento degli indennizzi e criteri per la liquidazione", prevede che per la liquidazione degli indennizzi, occorre tener conto del principio stabilito dall'art. 1227 c.c.;
- 3) l'istante nel corso degli anni, non ha usato la diligenza ordinaria per evitare il protrarsi del danno, anzi ha dimostrato un completo disinteresse.

Ha concluso ribadendo la richiesta di inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia ai sensi dell'art. 14, del Regolamento in quanto i fatti per i quali si richiede di procedere sono coperti dal giudicato civile.

Il ricorrente, in risposta alle memorie dell'operatore ha replicato che le motivazioni addotte da Telecom sono insostenibili e prive di fondamento. Ha eccepito preliminarmente che la società istante ha avviato il tentativo di conciliazione davanti al Co.Re.Com e in tale sede il gestore non ha sollevato alcuna eccezione di improcedibilità, per cui, tale circostanza avrebbe dovuto evidenziarla al deposito dell'istanza e non in fase decisoria.

Nello specifico, ha rappresentato che le richieste formulate nel giudizio civile e quelle dell'attuale procedura definitiva, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennizzo da perdita della risorsa numerica, sono diverse: "Il Tribunale, ha indennizzato il ricorrente per il risarcimento dei danni derivati dall'emissione di fatturazioni indebite per consumi del tutto indocumentati .... e da arbitrario distacco del servizio telefonico per asserita morosità dell'utente da cui è derivata l'ingiustificata sospensione del servizio".

Considerato quindi il riconoscimento del risarcimento da parte dell'autorità giudiziaria, l'illegittimità della condotta posta in essere da Telecom, la stessa avrebbe dovuto/potuto all'indomani della pubblicazione della sentenza, effettuare il ripristino dell'utenza. In merito invece all'asserito disinteresse evidenziato da Telecom, la ricorrente ha precisato che, stante il giudizio instaurato nel 2006 e il tentativo di conciliazione instaurato dopo meno di due anni dalla conclusione della causa, la ricorrente ha dimostrato interesse per i disagi lamentati. Infine, ha ribadito la richiesta di indennizzo pari a Euro 100 annui per la perdita dell'utenza, moltiplicato per 4, considerato che l'utenza è di tipo business (dal 2004 al 2014); il rimborso delle fatture pagate a "Pagine Gialle" per la pubblicità della Società; il rimborso delle spese di procedura.

## Motivi della decisione

### 1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14, del Regolamento pertanto, ricorrono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Si fa presente che l'udienza di discussione per il presente ricorso non si è tenuta perché non è stata ritenuta necessaria ai fini dell'odierna decisione. Il ricorrente, ha dapprima richiesto l'udienza di discussione, per poi rinunciarvi, con richiesta del 30 giugno 2014.

In via procedurale, ed è, del tutto assorbente anche in ordine al merito dell'istanza, rileva la fondatezza dell'eccezione preliminare proposta nella propria memoria, dall'operatore Telecom con riferimento all'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento in quanto: *"tra le parti e per il medesimo oggetto è stata già adita l'Autorità Giudiziaria ed emessa relativa sentenza....atteso inoltre, che i fatti descritti riguardano inoltre l'anno 2004, dimostrando un non interesse alla risoluzione del problema"*.

Infatti, il ricorrente, ha già proposto ricorso davanti al Tribunale di Reggio Calabria, avente il medesimo oggetto della controversia presentata il 18 marzo 2014 davanti al Co.Re.Com. (tale circostanza è stata omessa dal deducente ed è stata provata dal gestore con proprie memorie).

Risulta documentalmente provato che in data 5 febbraio 2006, è stato notificato alla società Telecom, un atto di citazione davanti al Tribunale di Reggio Calabria, con il quale la società xxx, ha chiesto: *"previo riconoscimento della responsabilità per danni della convenuta, la condanna al pagamento di Euro 250.000, per danni subiti, oltre interessi legali e le spese del giudizio"*.

L'istante sul punto ha sostenuto che l'oggetto del giudizio incardinato davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria sarebbe differente da quello oggetto dell'istanza di definizione, essendo diversa la causa petendi dei giudizi. Nell'uno, si deduce un inadempimento di Telecom con conseguente domanda di indennizzo/ risarcimento dei danni, nell'altro una richiesta di indennizzi per perdita della numerazione.

L'asserto dell'istante non può essere condiviso, posto che l'oggetto di entrambi i procedimenti è il medesimo, e cioè il contratto di fornitura di servizi stipulato dalla ricorrente con Telecom, le stesse inoltre sono le richieste per la cui pretesa invalidità e/o il preteso inadempimento: un indennizzo e/o il risarcimento dei danni.

Pertanto, anche sotto un profilo di merito, la domanda volta ad ottenere gli indennizzi dal 2004/2014, per perdita della numerazione, avrebbe voluto che lo stesso si fosse adoperato nel tempo, dimostrando d'aver interesse a richiedere, la risoluzione del problema e/o i relativi indennizzi. Agli atti, non ha allegato nessun reclamo, non ha depositato nessuna prova che dimostri che abbia richiesto alla Telecom il ripristino del servizio, né alcuna missiva inviata per lamentare il disservizio de quo. Al riguardo, si deve evidenziare che dalla documentazione depositata in atti non emergono elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante. Invero, in assenza di riferimenti dettagliati, l'impossibilità di accertare l'*an*, il *quomodo* ed il *quantum*, non consente una valutazione adeguata.

Tuttavia, anche se con istanza di definizione della controversia richiede un indennizzo per perdita della numerazione, i fatti dedotti e la causa da cui discende tale richiesta, è la medesima di quella per cui il ricorrente ha adito l'Autorità giudiziaria ordinaria. Infatti, dalla sentenza depositata in atti da parte convenuta, si evince dallo svolgimento del processo che il giudice adito ha richiamato più volte le varie sospensioni che hanno interessato l'utenza in oggetto e infine ha precisato che: *"il 22 luglio 2004...veniva notificata disdetta per mancato pagamento. Osservava la parte attrice in sede di argomentazioni che il comportamento della Telecom era arbitrario e illegittimo....la società a seguito del distacco telefonico aveva subito notevoli danni"*.

Pertanto, essendo stata già adita l'Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, la domanda dell'istante deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art.14, comma 2, del Regolamento, e quindi viene rigettata.

La decisione sulla questione preliminare assorbe l'esame e la decisione del merito per tutte le richieste formulate.

Resta salva la facoltà dell'utente di adire, per quanto di competenza, l'Autorità giudiziaria ordinaria.  
Per tutto quanto sopra esposto.

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Il rigetto per inammissibilità dell'istanza presentata dalla società xxx, nei confronti dell'operatore Telecom Italia.

- E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

### **I Componenti**

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

### **Il Presidente**

F.to Prof. Alessandro Manganaro

### **V. Il Direttore**

F.to Avv. Rosario Carnevale